



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022

**Deliberazione n° 49**  
**In data 31/05/2022**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

**Oggetto:** Tributi comunali - Approvazione tariffe Tari 2022 sulla base del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore 19.14, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	X	
2	Guazzini Alessio	X	
3	Neri Sandra	X	
4	Logli Emanuele	X	
5	Menicacci Marianna		X
6	Pippolini Agnese		X
7	Galardini Alessandro		X
8	Scire' Federica	X	
9	Garbesi Gianni		X
10	Gorgeri Chiara		X
11	Mainardi Chiara	X	
12	Borchi Adriano	X	
13	Vannucci Franco	X	
14	Meoni Giulia	X	
15	Fedi Alberto	X	
16	Bandinelli Lorenzo	X	
17	Innocenti Barbara		X
		11	6

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri MAINARDI CHIARA, BORCHI ADRIANO, FEDI ALBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente alla seduta l'assessore prof. Tiziano Pierucci.

La consigliera Pippolini entra subito dopo l'appello, presenti 12.

Il consigliere Garbesi entra alle ore 19,25, presenti 13.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]";

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo unico, in particolare:



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022*

il comma 639 di istituzione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui ne è parte la componente della Tassa sui rifiuti (TARI);

il comma 650, con cui è stabilito che la TARI debba essere corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

il comma 651 con cui è stabilito che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

il comma 654 con cui è stabilito che la tariffa debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

il comma 683 con cui è stabilito che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**CONSIDERATO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per il periodo 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

**VISTO** che con l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (*“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*), convertito con modificazioni con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, commi 5-quinquies e 5-sexiesdecies, è stato previsto, rispettivamente, che:

⇒ *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

⇒ *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

**VISTO**, da ultimo, il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 (*“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”*), in corso di conversione in legge, che all'articolo 43, comma 11 dispone: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

**RITENUTO** con la presente deliberazione di provvedere in merito all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'annualità 2022;

**VISTA** la Legge 14 novembre 1995, n. 481 di istituzione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i provvedimenti dell'Autorità in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti:



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022*

- Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443, “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, con cui l’Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;
- Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, con cui all’articolo 2.3 è stabilito che “*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (MTR-2) [...]*”;
- Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;
- Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2 rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” ed i relativi allegati;
- Deliberazione del 15 gennaio 2022, n. 15 di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

**VISTA**, con riferimento all’applicazione delle norme del TQRIF per l’ambito territoriale di riferimento, la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49, avente ad oggetto “*Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro*”;

**CONSIDERATO** che con il citato provvedimento è stato individuato il posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell’ambito ATO Toscana Centro nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;

**PRESO ATTO** che, in applicazione della deroga di cui al punto 2.4 del TQRIF, l’Autorità di ambito ha individuato nei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti i soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utenza previsti dal Titolo IV del TQRIF e alla gestione dei reclami e delle richieste;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario (PEF) del periodo 2022-2025 per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani redatto dal Gestore del servizio integrato dei rifiuti (Alia Servizi Ambientali Spa) secondo il metodo MTR di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, validato dall’Autorità di ambito con Deliberazione assembleare del 23 maggio 2022 di cui è stato atto da parte del Comune di Montale con specifico provvedimento consiliare assunto in data odierna;

**VERIFICATO** che il PEF 2022-2025, annualità 2022, redatto da ATO TOSCANA CENTRO ammonta, per il Comune di Montale, ad € 2.234.580 comprensivo di IVA;

**TENUTO CONTO** che, ai fini del calcolo delle tariffe:

- ai sensi dell’articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF deve essere detratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge n. 248 del 2007, pari ad € 3.916,00 di cui € 1.892,00 da parte fissa della tariffa e € 2.024,00 da parte variabile;
- sono da considerare le eventuali attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, che per il Comune di Montale ammontano complessivamente ad € 14.010;



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022

**DATO ATTO** pertanto che dall'ammontare del Piano Finanziario sono apportate le seguenti modifiche al fine di determinare la Tariffa TARI 2022:

<b>PEF 2022 ATO TOSCANA CENTRO</b>	<b>(+) 2.234.580</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	(-) 3.916
Attività esterne al ciclo integrato RU	(+) 14.010
<b>Tariffa Totale 2022</b>	<b>(-) 2.244.674</b>

**CONSIDERATO**, conseguentemente, che il totale dei costi da coprire con la tariffa 2022 ammonta ad € 2.244.674,00, di cui per la parte fissa per € 711.903,00 (pari al 31,72% del totale) e per la parte variabile per € 1.532.771,00 (pari al 68,28% del totale);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con cui sono individuati i coefficienti di produzione dei rifiuti per l'individuazione delle tariffe per le varie tipologie di utenze, domestiche e non domestiche;

**VISTO** l'allegato 1 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), Tabella 1 del DPR 158 del 1999, paragrafo 4 (Articolazione della tariffa a regime);

**PRESO ATTO** che la tariffa sui rifiuti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica tra cui è ripartito "l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e il principio per cui "Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.";

**VISTO** il vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13/05/2014 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/2022;

**RILEVATO** che è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con riguardo alle implicazioni di carattere sociale, maggiormente rilevanti in una fase post-pandemica come quella attuale, e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa, in considerazione di quanto previsto dal DPR n. 158 del 1999;

**PRESO ATTO** che con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state apportate significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico per l'Ambiente), fra cui si segnalano, in particolare:

- la nuova classificazione di rifiuti di cui ai riformulati articoli 183 e 184;
- la cancellazione della lettera g) dell'articolo 198, comma 2, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al citato articolo 195, comma 2, lettera e), prevedendo la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Transizione ecologica in condivisione con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 37.259 del 12 aprile 2021, emanata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo 116 del 2020;

**PRESO ATTO** che la sopra citata circolare ha chiarito l'esclusione dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti delle superfici di lavorazione per le attività industriali e artigianali, compresi i magazzini di materie prime e merci, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse e che, per la tassazione di dette superfici, si deve tener conto delle disposizioni di cui al dPR n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO** l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147 del 2013, ancora in vigore, secondo cui "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022*

*speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”;*

**CONSIDERATO** che per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, occorre tener conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestico e non domestico; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al DPR n. 158 del 1999;

**TENUTO CONTO** che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprendente di domestico e non domestico, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macro-categorie di utenze;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle tariffe deve essere garantito il rispetto del principio di cui all'articolo 7, comma 1 del DPR n. 158 del 1999 e al comma 658 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile alle utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

**TENUTO CONTO** del rispetto del principio citato con le previsioni regolamentari di cui all'articolo 27 (Agevolazioni) del vigente “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI”;

**VISTA** l'attuale percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente del 55% e del 45%;

**VISTI** gli allegati B e D del vigente “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI”, in cui si determinano i coefficienti presuntivi di determinazione della parte fissa e variabile per la costruzione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente, i coefficienti Ka, Kb e Kc, Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al DPR n. 158 del 1999);

**RITENUTO** di approvare, per tutti i motivi e i criteri precedentemente illustrati e nelle more della definizione della superficie tassabile ai fini TARI delle utenze non domestiche interessate dall'applicazione del decreto legislativo n. 116 del 2020, la percentuale di ripartizione del carico tariffario per la copertura integrale dei costi di cui al PEF per l'annualità 2022 per il 57% a carico delle utenze domestiche e per il 43% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 24 bis del vigente “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI” di prevedere per l'anno 2022 una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa, applicata ai locali delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti per ciascuna categoria di utenza non domestica;

**RAMMENTATO** che l'articolo 1, comma della Legge n. 147 del 2013 precisa che “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal 1° luglio 2020 è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura del tributo TEFA al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**VISTE** le tariffe TARI per l'anno 2022, distinte fra utenze domestiche e non domestiche, al metro quadrato e al netto del tributo provinciale per igiene e ambiente (TEFA), rispettivamente come da dettaglio di cui agli allegati A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l’articolo 13, comma 15-ter con cui è previsto che, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

**VISTO** il comma 5 bis dell’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/2022 con cui sono state stabilite le scadenze e le modalità operative per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022;

**PRESO ATTO** che con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 123 e n. 124, entrambe assunte in data 29/12/2021, sono stati approvati, rispettivamente, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il bilancio di previsione 2022-2024;

**RILEVATO** che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/12/2021 erano state confermate per l’anno 2022 le tariffe Tari 2021 ed era stato dato atto che al perfezionamento dell’iter di approvazione del PEF relativo agli anni 2022-2025 si sarebbe provveduto alla conseguente rideterminazione delle tariffe, garantendo la copertura integrale dei costi per il corrente anno;

**TENUTO CONTO** pertanto che in occasione della prima variazione di bilancio utile, in attuazione del citato comma-5 bis dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 e dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 2022-2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14/10/2020 con cui è stato individuato il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990;

**PRESO ATTO** del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

**PRESO ATTO** che l’organo di revisione si è espresso con parere rilasciato ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento di contabilità (allegato B);

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della prima commissione consiliare permanente in data 28/05/2022;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022*

**VISTA** la competenza del consiglio comunale a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 42, lett. f), del TUEL;

**DOPO** esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell'ufficio di segreteria):

Assessore Emanuele Logli per l'illustrazione del provvedimento, Alberto Fedi, Lorenzo Bandinelli, Emanuele Logli, Lorenzo Bandinelli, Emanuele Logli per replica.

**Si procede con le dichiarazioni di voto:**

Lorenzo Bandinelli per il gruppo Centrodestra per Montale: contrario

Agnese Pippolini per il gruppo Montale Futura: favorevole

**Si procede con la votazione:**

**Presenti 13**

**Votanti 13**

**Con voti:**

**Favorevoli 9 (MONTALE FUTURA)**

**Contrari 4 (CENTRODESTRA PER MONTALE)**

**Astenuti 0**

## **DELIBERA**

1) di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Montale per l'annualità 2022 da coprire con la tariffa è complessivamente pari ad € 2.244.674,00, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, annualità 2022 validato dall'Autorità di ambito con Deliberazione assembleare del 23 maggio 2022 di cui è stato atto da parte del Comune di Montale con specifico provvedimento consiliare assunto in data odierna;

3) di approvare la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022 nella misura del 57% a carico delle utenze domestiche e nella misura del 43% a carico delle utenze non domestiche;

4) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica al metro quadrato e al netto del tributo provinciale per igiene e ambiente (TEFA), indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di prevedere per l'anno 2022 una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa, applicata ai locali delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti per ciascuna categoria di utenza non domestica;

6) di dare atto che le tariffe così approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e saranno utilizzate per la determinazione del saldo TARI per l'anno 2022, secondo quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/2022;



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022*

- 7) di dare atto che, in attuazione del comma-5 bis dell'art. 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come successivamente modificati, saranno apportate le opportune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi delle norme vigenti;
- 9) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;
- 10) di dichiarare, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo 267 del 2000, per consentirne l'approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.





# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 49 del 31/05/2022*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Scire' Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa D'Amico Donatella

---

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.